

20.451 n Iv. pa. Marti Samira. La povertà non è un reato

Tavola sinottica delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) del 16 dicembre 2005

| <i>Diritto vigente</i> | <i>Avamprogetto</i> |
|---|--|
| <p>Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni</p> <p>¹ L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP;c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale;f. lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza;g. lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi. <p>² Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione.</p> | <p>^{1bis} Nell'ambito dell'esame di un'eventuale revoca secondo il capoverso 1 lettera e occorre considerare se la persona interessata abbia causato la dipendenza dall'aiuto sociale per propria colpa e non abbia sfruttato sufficientemente il proprio potenziale lavorativo o altre possibilità per non dipendere dall'aiuto sociale in maniera durevole.</p> |
| <p>Art. 63 Revoca del permesso di domicilio</p> <p>¹ Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettere a o b;b. lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia | |

| | |
|--|--|
| <p>per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;</p> <p>c. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;</p> <p>d. lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014¹²² sulla cittadinanza;</p> <p>e. ...</p> <p>² Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.</p> <p>³ Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione.</p> | <p>^{1bis} Nell'ambito dell'esame di un'eventuale revoca secondo il capoverso 1 lettera c occorre considerare se la persona interessata abbia causato la dipendenza dall'aiuto sociale per propria colpa e non abbia sfruttato sufficientemente il proprio potenziale lavorativo o altre possibilità per non dipendere dall'aiuto sociale in maniera durevole.</p> |
|--|--|